

# RESPONSABILITÀ CIVILE DEL MEDICO

## RISCHIO ASSICURATO

Attività mediche e/o sanitarie inerenti la professione dichiarata in polizza.

### OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE - GARANZIA BASE

- **Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)** - Garanzia danni corporali e danni materiali.
- **Responsabilità civile verso dipendenti soggetti all'I.N.A.I.L. - Garanzia R.C.O.** compreso danno biologico, estensione D.Lgs. 81/2008 e D.Lgs. 38/2000.

- **Responsabilità Civile professionale** – Garanzia danni corporali e danni materiali

A puro titolo esemplificativo e non limitativo la garanzia comprende:

- l'attività accessoria di medico competente (D.L. 81/2008);
- l'attività accessoria di medico legale;
- l'impiego di apparecchi a raggi X per scopi diagnostici e terapeutici;
- l'uso di apparecchiature in genere, anche elettriche;
- l'effettuazione di piccoli interventi chirurgici domiciliari o ambulatoriali;
- l'attività prestata nell'ambito del servizio di pronto soccorso gestito dall'Azienda Sanitaria e/o da associazioni di volontariato;
- la responsabilità civile derivante all'Assicurato da fatti colposi o dolosi di dipendenti, collaboratori, consulenti e/o professionisti in genere nonché da "lavoratori" che prestano attività ai sensi e nel rispetto della legge n. 30 del 14/2/2003 (cosiddetta "Legge Biagi");
- i danni di natura estetica e fisionomica conseguenti ad interventi e/o trattamenti non aventi finalità estetica;
- gli interventi - anche chirurgici - di pronto soccorso prestati dall'Assicurato in virtù dell'obbligo deontologico professionale;
- l'impiego di sonde e/o cateteri per l'effettuazione di diagnosi, terapie e/o interventi chirurgici;
- la rivalsa esercitata dall'Azienda Sanitaria e/o struttura medica/ospedaliera nonché da parte dei loro assicuratori;
- l'attività di libero docente, nonché di titolare di cattedra universitaria;
- la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni subiti in occasione di lavoro da collaboratori, consulenti e/o professionisti in genere nonché da "lavoratori" che prestano attività ai sensi e nel rispetto della legge n. 30 del 14/2/2003 (cosiddetta "Legge Biagi") - Si precisa comunque che per quanto riguarda i danni corporali subiti da persone per le quali l'Assicurato ha l'obbligo di legge di iscriverle all'INAIL, l'assicurazione si intende prestata nell'ambito della garanzia RCO, sempreché comunque la stessa risulti operante;
- la responsabilità civile personale dei dipendenti;
- la committenza auto;
- i danni subiti in occasione di lavoro da dipendenti non soggetti all'I.N.A.I.L.;
- la conduzione e proprietà dei locali adibiti a studio professionale e delle attrezzature;
- le attività complementari;
- i danni subiti da animali in consegna/custodia, escluso furto e smarrimento, limitatamente all'attività di veterinario;
- errato trattamento dei dati personali (Art. 7.4);
- consenso informato (Art. 7.5);
- possibilità di proroga della garanzia assicurativa su richiesta dell'Assicurato a seguito di cessata attività (5 anni dopo la cessazione dell'attività, Art. 7.7 lettera c).

### ESCLUSIONI – LIMITAZIONI DA CONDIZIONI GENERALI

– ESCLUSIONE DAL NOVERO DEI TERZI:

- coniuge, genitori, figli dell'Assicurato nonché parenti ed affini con lui conviventi;
- personale soggetto all'obbligo di assicurazione I.N.A.I.L.;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore nonché le persone che si trovino con loro nel rapporto di cui al primo punto;

- le società in cui l'Assicurato rivesta la funzione di legale rappresentante, consigliere d'amministrazione, socio a responsabilità illimitata, amministratore unico o dipendente.

**DANNI ESCLUSI DALLA GARANZIA:**

- furto e incendio;
- circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico, navigazione di natanti a motore ed impiego di aeromobili;
- cose in consegna o custodia, salvo quanto previsto per i veterinari (derogabile con C.P. 701);
- danni di natura estetica e fisionomica conseguenti ad interventi e/o trattamenti aventi finalità estetica;
- danni conseguenti a pratiche di procreazione assistita nonché diagnosi genetica e/o cromosomica prenatale;
- danni conseguenti all'esercizio dell'attività di trasfusione, cioè di responsabile o addetto di un centro trasfusionale e comunque di chi raccoglie sangue dai donatori da utilizzarsi per trasfusioni di sangue intero o per la preparazione di suoi derivati;
- inquinamento;
- rischi atomici;
- esercizio dell'attività di primario;
- responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato;
- esposizione e/o contatto con l'asbesto e/o l'amianto;
- derivanti da campi elettromagnetici;
- scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici, terrorismo e sabotaggio;
- encefalopatia spungiforme - BSE;
- prodotti geneticamente modificati (OGM).

## **VALIDITÀ TERRITORIALE**

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell'Unione Europea, Stato Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Svizzera.

## **TEMPORALE**

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato durante il periodo di efficacia della garanzia, purché tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre due anni prima della data di effetto della presente polizza.